

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4791 del 11/09/2017
Oggetto	DPR 59/2013 - IP SERVICES SRL con sede legale in Roma ed impianto in comune di Fiscaglia (FE) loc. Massa Fiscaglia. Autorizzazione Unica Ambientale per attività di distributore di carburante.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4956 del 08/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno undici SETTEMBRE 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc 10887/2017/GV/CT

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 – **IP SERVICES srl** con sede legale in comune di Roma ed impianto nel comune di Fiscaglia (FE), loc. Massa Fiscaglia, via del Mare. Autorizzazione Unica Ambientale per attività di distributore carburante.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 3/01/2017, prot. SUAP n. 119, integrata in data 17/01/2017 prot. SUAP n. 879, presentata al SUAP del Comune di Fiscaglia, (trasmessa dal SUAP ad Arpae in data 31/03/2017, assunta al PGFE/2017/3615), dalla società **IP SERVICES srl**, nella persona di Simone Alfonsi in qualità di Legale rappresentante, con sede legale in comune di Roma, via Salaria n. 1322, ed impianto in comune di Fiscaglia, loc. Massa Fiscaglia, via del Mare, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua attività di distributore di carburante;
- Considerato che l'istanza in oggetto è stata presentata dalla società per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia e meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura;
- Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presentata dalla ditta in sede di istanza, che attesta che l'attività rispetta i limiti acustici previsti dalla normativa vigente;
- Visto il parere del Comune di Fiscaglia Settore Ambiente, prot. 14456, trasmesso in data 31/08/2017, assunto al PGFE/2017/9963, relativo alla matrice scarichi, conforme al parere di CADF SPA prot. 6471 del 15/03/2017 e impatto acustico;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti

sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
 - il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - la L.R. n. 5/06;

- la L.R. 21/2012;
- la L. 447/95
- la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

Viste:

- la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
- la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- Ritenuto, sulla base dell’istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l’Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all’Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;

- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Fiscaglia alla società **IP SERVICES srl**, nella persona del Legale rappresentante pro tempore, con sede legale in comune di Roma, via Salaria n. 1322, ed impianto in Comune di Fiscaglia, loc. Massa Fiscaglia, via del Mare, CF 01180380212, per attività di distributore carburante.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientale:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	<i>Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06</i>	Comune
Rumore	<i>Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11</i>	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICO DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA NELLA PUBBLICA FOGNATURA MISTA CON DEPURATORE DI VIA DEL MARE

1. Lo scarico autorizzato è quello indicato nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce Allegato "A";

2. Lo scarico della vasca di trattamento acque di prima pioggia deve rispettare i limiti di accettabilità della Tabella di regolamento CADF, limitatamente ai parametri *Solidi sospesi totali* con limite ridotto a 200 mg/l, e *Idrocarburi totali* con limite 10 mg/l;
3. E' vietato lo scarico in pubblica fognatura dei rifiuti liquidi prodotti dall'impianto (emulsioni oleose, fanghi, sabbie ecc..) che saranno smaltiti secondo le disposizioni del D. Lgs. 152/06 e smi parte IV (Rifiuti). Le operazioni di smaltimento saranno annotate sul registro di carico-scarico rifiuti prodotti dall'attività;
4. Il pozzetto di campionamento ispezione dello scarico di acque di prima pioggia, indicato nella planimetria all. A al presente atto), deve essere conforme agli schemi tecnici CADF e mantenuto costantemente accessibile ed ispezionabile;
5. Entro 3 mesi dalla data di rilascio del presente atto dovrà essere presentato ad Arpae e al SUAP del Comune di Fiscaglia un progetto che preveda la possibilità di convogliare tutte le acque meteoriche attualmente recapitate in pubblica fognatura, in corpo idrico superficiale o su suolo.
6. E' vietato lo scarico in siti diversi da quelli approvati;
7. E' vietato immettere materie solide e/o rifiuti liquidi e altre sostanze vietate dal vigente regolamento di fognatura nella fognatura ricettrice;
8. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura; in caso contrario devono essere messi in opera dispositivi atti ad evitare allagamenti per eventuali rigurgiti della pubblica fognatura;
9. La ditta ha l'obbligo di denunciare a CADF spa, entro il 31 gennaio di ogni anno, il volume di acqua prelevato nell'anno solare precedente da fonte diversa da pubblico acquedotto e la quantità di acqua scaricata in pubblica fognatura, per la determinazione della tariffa relativa al servizio di fognatura e

depurazione, consapevole che per l'omessa o ritardata denuncia o per l'omesso o ritardato pagamento della tariffa verranno applicate le disposizioni previste dalla normativa vigente, e dal regolamento di fognatura;

10. L'impianto fognario (tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti degrassatori e di raccordo ecc..) dovrà sempre essere mantenuto in perfetta efficienza e libero da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui e la loro depurazione;

11. In nessun caso gli scarichi dovranno essere causa di inconvenienti ambientali o di molestie alla popolazione per la propria portata, colorazione, odore o altro che possa arrecare nocumento;

12. Per tutto quanto non espressamente indicato nelle presenti valgono le disposizioni di legge. In particolare prevalgono sulle presenti disposizioni tutte le indicazioni derivanti da norme di legge e di regolamento sovraordinate o sopravvenienti, se ed in quanto applicabili.

Si ricorda che a CADF spa e agli organi di controllo è consentito effettuare, in qualsiasi momento, tutte le ispezioni necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico; l'impianto di scarico deve essere mantenuto costantemente accessibile per il controllo nei punti assunti per gli accertamenti.

B) RUMORE

1. L'introduzione di macchinari o impianti rumorosi comporterà l'obbligo in capo al titolare della ditta di valutare la necessità di predisporre e presentare al SUAP la relativa documentazione di impatto acustico.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto,

secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Fiscaglia una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP del Comune di Fiscaglia.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP del Comune di Fiscaglia e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicate nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Fiscaglia, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione al Comune e al Cadf spa.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.